

Il caso Eluana Englaro

Il 18 gennaio 1992 Eluana Englaro di 21 anni perse il controllo dell'auto, si schiantò contro un palo e un muro, riportando lesioni cerebrali estese ed irreversibili e un'immediata paresi di tutti e quattro gli arti. Fu dichiarata in stato vegetativo, condizione che esclude la coscienza di sé e del mondo circostante e la possibilità di comunicare o interagire in alcun modo con l'ambiente esterno, relegando il paziente in una condizione tendenzialmente perpetua di totale incoscienza.

La famiglia Englaro, appena resisi conto della situazione disperata di Eluana, ha iniziato a chiedere ai medici la sospensione dei trattamenti in quanto la figlia nel passato, parlando di un caso analogo capitato a un giovane, avrebbe detto ai genitori che sarebbe stato insopportabile per lei l'idea di essere tenuta in vita in quelle condizioni.

Il padre di Eluana, Beppino Englaro, dal 1999 chiese ripetutamente per via giudiziaria la sospensione dell'alimentazione artificiale e delle terapie a cui era sottoposta la figlia, supportato da diverse testimonianze di amiche della figlia sulle convinzioni espresse dalla ragazza.

La Corte di Cassazione nel marzo 2006 respinse le richieste della famiglia Englaro per un vizio del procedimento.

Il ricorso fu presentato ai sensi del citato articolo 32 della Costituzione: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Il 16 ottobre 2007 la Corte di Cassazione rinviò il caso "ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Milano". La sentenza stabilì due presupposti necessari per poter autorizzare l'interruzione dell'alimentazione artificiale:

- *la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;*
- *che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.*

Con il decreto del 9 luglio 2008, la Corte d'Appello civile di Milano autorizzò Beppino Englaro, in qualità di tutore, ad interrompere il trattamento di idratazione ed alimentazione forzata che manteneva in vita Eluana per "mancanza della benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno".

L'équipe della casa di cura "Beato Luigi Talamoni" di Lecco, che dal 1994 si occupava di Eluana, si rifiutò di interrompere l'idratazione e l'alimentazione forzate. Per tale motivo il padre decise di trasferire la figlia presso altra struttura ove dare seguito alle sue volontà, certificate nel decreto attraverso le testimonianze agli atti.

Il 13 novembre 2008 la Corte di Cassazione respinse il ricorso della procura di Milano contro l'interruzione di alimentazione e idratazione artificiale, accogliendo così la volontà del padre di Eluana.

Il 22 dicembre 2008 la Corte europea per i diritti dell'uomo respinse le richieste di varie associazioni contrarie all'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione non giudicando sul caso specifico ma semplicemente considerando la richiesta "irricevibile" in quanto "i ricorrenti non hanno alcun legame diretto" con la Englaro o con la sua famiglia.

Il 26 gennaio 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale accolse il ricorso della famiglia Englaro contro la Regione Lombardia ed impose a quest'ultima di individuare una struttura ove dar corso alla sentenza della Corte di Cassazione.

Al mattino del 6 febbraio 2009 l'équipe della Residenza sanitaria assistenziale dove Eluana fu ricoverata annunciò l'avvio della progressiva riduzione dell'alimentazione. La morte di Eluana Englaro sopravvenne alle 19:35 del 9 febbraio 2009.

L'8 aprile 2016, otto anni dopo, una sentenza del TAR condannò la Regione Lombardia a pagare un risarcimento danni di circa 143mila euro per il decreto emanato nel 2008 dall'allora presidente Roberto Formigoni con cui si vietava la sospensione delle terapie.